



**CRITICITÀ ED EMENDAMENTI  
SULLE CITTÀ METROPOLITANE**

***DISEGNO DI LEGGE AC 1542  
recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni.***

Roma, 23 ottobre 2013

Il “**Disegno di legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni**” varato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio scorso ed oggi all’esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati (AC 1542) ha, tra gli altri, l’obiettivo di istituire le Città metropolitane.

Sulle città metropolitane, ancora una volta, si sceglie la strada di un intervento legislativo uniforme sul territorio nazionale, quando la Corte ha riaffermato (nella sentenza 220/2013) la necessità di tenere conto delle iniziative dei Comuni e del ruolo delle Regioni nella procedura di istituzione dei nuovi enti.

La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18 del decreto-legge 95/12 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220/13 rende possibile una riflessione di fondo tra tutte le istituzioni interessate (Comuni, Province, Regioni, Stato) per disciplinare in modo appropriato le funzioni, le dimensioni e l’organizzazione delle Città metropolitane, riconsiderando in modo approfondito l’elenco esistente sulla base di parametri oggettivi e tenendo conto delle specificità territoriali (in modo che possano nascere i nuovi enti nella primavera del 2014).

La scelta di fondo operata dal ddl in esame è, invece, quella di mettere in mano al Sindaco del Comune capoluogo (ovvero il sindaco di una parte del territorio dell’area metropolitana) il governo della Città metropolitana, attraverso una gestione “consortile” del nuovo ente di area vasta, che incentivi l’adesione dei principali Comuni delle cinture metropolitane, non così desiderosi di essere inglobati in un’istituzione palesemente inadeguata rispetto alle esigenze di tutto il territorio interessato.

Si propongono norme confuse sulle Città metropolitane che, invece di semplificare l’assetto di governo dell’area metropolitana, aggiungono nuove istituzioni alle precedenti, senza chiarire bene quali funzioni devono essere esercitate a livello metropolitano e quali risorse (finanziarie, strumentali, umane) sono necessarie per il governo integrato del territorio. Vista la storia travagliata delle città metropolitane occorre definire un regime transitorio che fin da subito spinga gli enti interessati (Comuni, Provincia e Regione) a condividere, in un apposito “*Comitato istitutivo*”, il percorso propedeutico alla nascita delle Città metropolitane.

Rispetto alla delimitazione dell’area metropolitana si prevede addirittura un doppio modello. Il primo, che vale solo per la Città metropolitana di Roma Capitale, che identifica in partenza il territorio dell’area metropolitana con quello del Comune di Roma e prevede un meccanismo di adesione concordata per l’ingresso degli altri Comuni nella Città metropolitana. Il secondo, diverso, per il resto delle aree metropolitane, dove il territorio dell’area metropolitana in partenza coincide con quello della provincia, ma viene data la possibilità ai Comuni di uscire per formare un’altra provincia. Non si tiene conto, perciò, di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, relativamente alla necessità di rispettare le procedure dell’art. 133 della Costituzione. Con il rischio concreto di arrivare ad una proliferazione degli enti e alla nascita di tante nuove enti di area vasta, ma di dimensione sub-provinciale.

Se l’obiettivo, condiviso da tutti, è quello di arrivare alla nascita delle Città metropolitane nella primavera del 2014, in concomitanza con la scadenza dei mandati degli organi di governo delle relative Province, occorre chiaramente indicare che, nella fase iniziale, le Città metropolitane devono coincidere con il territorio delle omonime Province ed, allo stesso tempo, occorre individuare un sistema di governance che contemperi la rappresentanza democratica delle comunità territoriali e il forte raccordo con i Comuni dell’area metropolitana.

La confusione sulle Città metropolitane è già evidente nel “**Capo I - Disposizioni generali**”.

1. Occorre superare l'approccio generale del DDL in cui si legifera in via ordinaria “, *anche in attesa della riforma costituzionale*”, ovvero di una riforma costituzionale futura ed incerta diversa dalla Costituzione vigente.
2. Occorre invece ribadire che, in base alle disposizioni della Costituzione vigente e della Carta europea delle autonomie locali, Province e Città metropolitane sono enti di area vasta eletti direttamente dal popolo e non enti di secondo livello, con precise funzioni e garanzie.

Alla luce di queste considerazioni devono essere coerentemente riviste le disposizioni del “**Capo II - Istituzione e disciplina delle Città metropolitane**” che attualmente non costruiscono un lineare quadro normativo e un modello in grado di tenere insieme l'esigenza di norme certe per la nascita delle Città metropolitane nella primavera del 2014 e le specificità delle diverse situazioni territoriali.

- Il primo problema riguarda l'**elenco delle Città metropolitane** inserito nell'art. 2 del ddl senza alcun criterio oggettivo che dovrebbe costituire il presupposto di individuazione di un territorio che (per la densità abitativa e infrastrutturale, la conurbazione, la dimensione territoriale, il numero di comuni...) ha perduto la tradizionale distinzione tra la città e la campagna che caratterizza le circoscrizioni provinciali. In particolare, occorre sottolineare la problematicità del caso di Reggio Calabria, in quanto il Comune capoluogo è commissariato fino al 2014 e gli organi di governo della Provincia scadono nel 2016 e non può comunque essere anticipata la scadenza naturale degli organi di governo della Provincia.
- Il secondo problema riguarda la **delimitazione dell'area metropolitana**. Occorre prevedere che le città metropolitane coincidano nella fase di istituzione con la dimensione territoriale delle Province omonime per evitare possibili contrasti con l'art. 133 della Costituzione. Se successivamente all'istituzione delle Città metropolitane nel territorio maturano proposte condivise di delimitazione delle aree metropolitane di tipo diverso, si potranno prevedere percorsi normativi specifici comunque nel rispetto dell'art. 133 della Costituzione.
- Il DDL dovrebbe quindi prevedere **norme più chiare sulle funzioni**, in modo da allocare chiaro a livello metropolitano le funzioni strategiche (e le relative risorse finanziarie, strumentali, umane) che non possono essere svolte dai singoli comuni e devono essere necessariamente governate in modo integrato.
- Occorre **rivedere le disposizioni sugli organi e sul sistema elettorale**, superando la verticalizzazione di tutto il potere in capo al Sindaco del Comune capoluogo e individuando un nuovo sistema di governo delle Città metropolitane, fondato su un Sindaco metropolitano, su un organo consiliare ristretto e sulla Conferenza dei Sindaci metropolitani, per garantire la necessaria integrazione nel governo metropolitano. Inoltre, la disciplina sui poteri del Sindaco e del Consiglio Metropolitano dovrebbe essere coordinata espressamente con l'attuale disciplina prevista dal Testo Unico Enti Locali, ovvero – in alternativa – individuare espressamente quali puntuali poteri sono delegificati in favore dell'autonomia statutaria, al fine di evitare un conflitto fra disposizioni parimenti di rango primario ed entrambe vigenti.
- Occorre **prevedere un regime transitorio** che consenta alle istituzioni interessate (Comuni, Provincia e Regione) di essere protagoniste del percorso istitutivo della Città metropolitana, attraverso la definizione fin da subito di una proposta di statuto che dovrà essere approvata dal Consiglio metropolitano, sulla base del quale sarà possibile definire ulteriori provvedimenti legislativi di disciplina delle Città metropolitane.

Dal punto di vista della “governance istituzionale” **la strada maestra è quella dell’elezione diretta del Sindaco della Città metropolitana e del Consiglio metropolitano** sul modello delle attuali elezioni degli organi di governo delle Province, modello che assicura un equilibrio politico e territoriale nella rappresentanza e del governo della comunità metropolitana.

In questa prospettiva occorre senza dubbio affrontare esplicitamente il **riallineamento dei mandati amministrativi delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo**, al fine di assicurare a regime l’elezione diretta degli organi di governo delle Città metropolitane, che portino ad una guida autorevole ed integrata dei nuovi enti, nel rispetto delle scadenze dei mandati elettorali degli enti interessati.

Quanto detto in generale sulle Città metropolitane trova riscontro anche sulle disposizioni del “**Capo IV – La Città metropolitana di Roma capitale**” che prefigurano la Città metropolitana di Roma secondo un modello molto diverso, ed in parte alternativo, alle altre Città metropolitane.

In verità, per la Città metropolitana di Roma capitale, occorre prioritariamente stabilire se l’area metropolitana coincide in partenza con quella dell’attuale Provincia ed, in questo caso, le disposizioni relative dovrebbero fare riferimento alle norme generali sulle Città metropolitane.

In alternativa, in considerazione della specialità delle disposizioni di Roma capitale in base all’art. 114 della Costituzione, è possibile stabilire che la Città metropolitana di Roma capitale coincida con il Comune capoluogo. Ad essa dovrebbero essere pertanto attribuite le funzioni provinciali che hanno ricadute sul territorio dell’attuale Comune, mentre la Provincia si occuperebbe del resto della Provincia, con una chiara divisione dei compiti e delle risorse.

## **Capo I Disposizioni generali**

### **Art 1 (Oggetto)**

#### **EMENDAMENTI**

- All'art. 1, comma 1, sopprimere le parole “, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa”.
- All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole “di secondo livello” con le parole “**di area vasta alternativi alle Province**”.
- All'art. 1, comma 3, sostituire l'intero comma con il seguente: “**Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge**”.

#### **MOTIVAZIONE**

*Gli emendamenti proposti mirano a rendere coerente il testo del ddl alla Costituzione vigente e alla configurazione delle Province e delle Città metropolitane come enti di governo di area vasta con funzioni amministrative proprie e non come enti di mero coordinamento.*

#### **TESTO DEL DDL MODIFICATO**

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali ~~di secondo livello~~ **di area vasta alternativi alle Province** con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali:
  - a) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, nonché mediante il sostegno alla ricerca;
  - b) promozione delle relazioni e degli scambi tra la comunità metropolitana e gli altri enti territoriali italiani e stranieri, curando in particolare le relazioni istituzionali e i rapporti con le altre città metropolitane dell'Unione europea.
3. ~~Le province, fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa, sono enti territoriali di secondo livello disciplinati ai sensi del capo III.~~ **Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.**

.....

## **Capo II** **Istituzione e disciplina delle Città metropolitane**

### **Art. 2** **(Città metropolitane)**

#### **EMENDAMENTI**

- All'art. 2, comma 1, sostituire le parole “speciale di cui al capo IV della presente legge” con le parole **“del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.**
- All'art. 2, comma 2, sostituire l'intero comma con il seguente: **“Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.”**
- All'art. 2, comma 5, sostituire le parole “con il sistema di voto ponderato di cui all'art. 8, comma 2” con le parole **“con il sistema di voto di cui all'art. 8, comma 2”.**

#### **MOTIVAZIONE**

*Gli emendamenti proposti mirano a rendere coerente il testo del ddl con l'art. 133 della Costituzione vigente e con quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/13. L'area metropolitana, pertanto, coincide all'inizio con la circoscrizione della provincia, salvo che i Comuni interessati scelgano di cambiare circoscrizione per far parte di altra provincia limitrofa o per entrare nell'area metropolitana. Questa disciplina vale anche per Roma capitale per cui si propone contestualmente la soppressione delle disposizioni del capo IV.*

#### **TESTO DEL DDL MODIFICATO**

*1. L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina ~~speciale di cui al capo IV della presente legge~~ **del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.***

*~~2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.~~ **Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.***

*3. Sono organi della città metropolitana:*

- a) il sindaco metropolitano;*
- b) il consiglio metropolitano;*
- c) la conferenza metropolitana.*

*4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo dell'ente; propone lo statuto alla conferenza; approva regolamenti, piani e programmi; predispone i bilanci; approva o*

adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. Salvo diversa previsione dello Statuto, il sindaco e il consiglio metropolitano esercitano anche i poteri previsti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale.

5. Nel rispetto della presente legge e del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze. Lo statuto e le sue modifiche e integrazioni sono proposte dal consiglio metropolitano alla conferenza metropolitana, che le adotta a maggioranza assoluta, ~~con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2.~~ **con il sistema di voto di cui all'art. 8, comma 2.**

6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:

- b) regola le modalità e le forme di indirizzo e coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- c) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, ivi comprese quelle con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni compresi nel territorio o alle loro unioni, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, l'esercizio di proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
- d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro unioni possono conferire l'esercizio di proprie funzioni alla medesima, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
- e) può prevedere la costituzione di articolazioni interne alla città metropolitana per specifiche funzioni, con propri organismi di coordinamento;
- f) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

**Art. 3**  
**(Istituzione delle Città metropolitane in prima applicazione)**

**EMENDAMENTI**

➤ Sostituire l'intero articolo con il seguente:

**“1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'art. 9.**

**2. In sede di prima applicazione, gli organi di governo della Città metropolitana durano in carica fino al rinnovo degli organi di governo del Comune capoluogo, in modo che in tale data ci sia l'elezione degli organi di governo integrato della Città metropolitana.**

**3. Qualora nella fase di elaborazione e di approvazione dello statuto metropolitano emergano in seno al Comitato metropolitano o al Consiglio metropolitano proposte specifiche sulla definizione delle funzioni, delle dimensioni territoriali, del sistema di elezione e degli organi di governo della Città metropolitana, previo parere della Regione interessata, il Governo è delegato ad emanare entro la data prevista nel comma precedente singoli decreti legislativi per la disciplina delle diverse Città metropolitane.**

**4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.**

**5. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.**

**6. Qualora nelle aree previste nell'art. 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.”**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento proposto mira a garantire che l'istituzione della Città metropolitana avvenga alla normale scadenza degli organi di governo delle attuali province interessate, evitando la sovrapposizione tra istituzioni e definendo in modo chiaro il passaggio di consegne tra le Province interessate e le Città metropolitane, anche dal punto di vista della continuità amministrativa.*

*Al fine di consentire l'effettiva integrazione tra il Comune capoluogo, la Provincia e la Città metropolitana si prevede un riallineamento dei mandati elettivi dei nuovi enti di area vasta che tiene conto delle scadenze attuali (cfr. tabella seguente).*

*La previsione della soppressione della Provincia e dell'istituzione della Città metropolitana al momento dell'elezione degli organi di governo del nuovo ente consentirà altresì di verificare se nelle aree interessate dal*

processo di istituzione delle Città metropolitane ci sia un effettivo consenso alla nascita del nuovo ente, anche alla luce delle verifiche sulla sussistenza delle caratteristiche e della vocazione reale dei territori.

Area metropolitana	Scadenza Comune capoluogo	Scadenza Provincia
Roma	2018	2014 (Commissariata)
Milano	2016	2014
Torino	2016	2014
Genova	2017	2014 (Commissariata)
Venezia	2015	2014
Bologna	2016	2014
Firenze	2014	2014
Napoli	2016	2014
Bari	2014	2014
Reggio Calabria	2014 (Commissariato)	2016

## TESTO DEL DDL MODIFICATO

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite a decorrere dal 1o gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima ai sensi delle lettere f) e g). Si applicano altresì le seguenti disposizioni:

- b) ~~il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;~~
- e) ~~il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, dai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione della città metropolitana, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a venti unità, il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo. Partecipa altresì alle riunioni del consiglio il presidente della provincia omonima fino al 1o luglio 2014 ovvero, se successiva, fino alla data di approvazione dello statuto. Partecipa alle predette riunioni, senza diritto di voto, anche il presidente della regione, ovvero un suo delegato;~~
- d) ~~la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana;~~
- e) ~~gli organi di cui alle lettere a), b) e c) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello statuto;~~
- f) ~~gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della provincia ai sensi della lettera f), provvedono a predisporre e ad approvare lo statuto, nonché a individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale. Lo statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla provincia ai sensi delle lettere f) e g) e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salvo le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;~~
- g) ~~salvo quanto previsto alla lettera g), le città metropolitane subentrano alle province omonime alla data del 1o luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale;~~
- h) ~~ove entro il 28 febbraio 2014 almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città~~

~~metropolitana, la predetta città, alla data di cui alla lettera f), subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti della citata lettera f), esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il 30 aprile 2014 la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.~~

**Art. 4**  
**(Il Sindaco e il Consiglio metropolitano)**

**EMENDAMENTI**

➤ Sostituire l'intero articolo con il seguente:

**“1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:**

- a) **24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;**
- b) **20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;**
- c) **16 consiglieri nelle altre città metropolitane.**

**2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.**

**3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.”**

**MOTIVAZIONE**

*Gli emendamenti proposti mirano a garantire la coerenza delle disposizioni sull'elezione degli organi di governo delle Province coerenti con la Costituzione vigente, con i principi della Carta europea delle autonomie locali e con la raccomandazione che il Consiglio d'Europa ha formulato per l'Italia o scorso 19 marzo.*

*Si prevede prevedono norme sugli organi di governo delle città metropolitane e sul sistema elettorale che in parte ricalcano il testo esistente, in parte se ne distaccano profondamente per individuare un nuovo sistema di governo delle Città metropolitane, fondato su un Sindaco metropolitano e su un organo consiliare ristretto (eletti entrambi direttamente dai cittadini del territorio in modo da garantire la rappresentanza di tutto il territorio e la parità di accesso alle cariche elettive) e, allo stesso tempo, sulla Conferenza dei Sindaci metropolitani (per garantire la necessaria integrazione nel governo metropolitano).*

**TESTO DEL DDL MODIFICATO**

~~1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni con almeno 10.000 abitanti, costituite nel territorio della città metropolitana, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, anche dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a venti unità, il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.~~

~~2. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, lo statuto può prevedere:~~

- ~~a) che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo e che il consiglio metropolitano sia eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana;~~
- ~~b) l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire non prima del 2017 e comunque successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tale fine, il comune capoluogo deve~~

proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

3. Nei casi di cui al comma 2, il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
- a) ~~ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;~~
  - b) ~~diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;~~
  - c) ~~quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.~~

4. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano o i consiglieri metropolitani i quali, durante il loro mandato, cessano dalla carica di sindaci dei loro comuni sono sostituiti da chi subentra loro nella carica. Il presidente dell'unione che cessa dalla carica è sostituito da chi subentra nella medesima carica.

## **Art. 5** **(Elezioni del consiglio metropolitano)**

### **EMENDAMENTI**

- All'art. 5, il comma 1 è **soppresso**.
- All'art. 5, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: **"In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione."**
- All'art. 5, il comma 9 è **soppresso**.

### **MOTIVAZIONE**

*Il sistema elettorale individuato è quello vigente per l'elezione degli organi di governo delle Province in modo da garantire una equilibrata rappresentanza di tutto il territorio provinciale riformato al fine di garantire la parità di accesso alle cariche elettive (in attuazione dell'art. 51 della Costituzione). Si prevede pertanto un numero di collegi pari al numero dei consiglieri assegnati e l'obbligo per i partiti di rispettare la parità tra i sessi nella presentazione delle liste. La previsione di un numero ridotto di consiglieri comporta una sensibile riduzione dei cd. costi della politica.*

### **TESTO DEL DDL MODIFICATO**

*1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni alla data delle elezioni. Ciascun elettore esprime un voto ponderato secondo le seguenti disposizioni:*

- a) *tenendo conto del diverso numero di consiglieri comunali e quindi di titolari di elettorato attivo per ciascun comune per effetto dell'articolo 37, comma 1, del testo unico, si attribuisce in una prima fase il valore di 1 al voto del sindaco o del consigliere comunale del comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e quindi, rispettivamente: di 0,75 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 3.000 e non superiore a 10.000 abitanti; di 0,60 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 10.000 e non superiore a 30.000 abitanti; di 0,40 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 30.000 e non superiore a 100.000 abitanti; di 0,30 al voto del sindaco o consigliere di comune con*

popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 250.000 abitanti; di 0,26 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 250.000 e non superiore a 500.000 abitanti; di 0,24 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 500.000 e non superiore a un milione di abitanti; di 0,2 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) ~~i valori di cui alla lettera a), per ogni sindaco e consigliere, sono quindi moltiplicati per il numero risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del comune che essi rappresentano e il numero della popolazione del comune con meno abitanti. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale;~~

e) ~~la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo censimento.~~

2. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo. **In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati e in modo che le liste di candidati prevedano in ogni circoscrizione elettorale un uomo ed una donna, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.**

3. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

8. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

9. ~~In caso di cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale il consigliere metropolitano decade dal consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.~~

## Art. 6

### (Determinazione dei collegi e modalità attuative)

#### EMENDAMENTI

- All'art. 6, comma 1, sostituire le parole "dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana" con le parole "**entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge**" e sopprimere le parole "**“, nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),”**”.

#### TESTO DEL DDL MODIFICATO

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, **entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge**, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono determinati, ~~nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),~~ i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli e dei sindaci metropolitani.

**Art. 8**  
**(Conferenza metropolitana)**

**EMENDAMENTI**

- Al comma 2, sostituire il periodo dopo le parole “così determinato:” con il seguente periodo: **“con la maggioranza almeno del 50% dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50% della popolazione dell’area metropolitana.”**

**MOTIVAZIONE**

*Il sistema di voto ponderato per la Conferenza metropolitana ha l'obiettivo di dare voce ai rappresentanti di tutto il territorio metropolitano nelle decisioni che li riguardano.*

**TESTO DEL DDL MODIFICATO**

*1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.*

*2. Le delibere della conferenza metropolitana, salva diversa specifica previsione dello statuto, sono adottate con voto ponderato ~~così determinato: il voto del sindaco di comune con popolazione minore rispetto agli altri comuni ha valore 1; il voto degli altri sindaci è determinato dal risultato della divisione tra il numero degli abitanti del comune che essi rappresentano e il numero degli abitanti del comune con popolazione minore. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale.~~ **con la maggioranza almeno del 50% dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50% della popolazione dell’area metropolitana.***

**Art. 9**  
**(Le funzioni della Città metropolitana)**

**EMENDAMENTI**

- All’art. 9, comma 1, sostituire le parole “attribuite le funzioni delle Province” aggiungere le parole **“trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province”**.
- All’art. 9, comma 1, lettera a) sopprimere le parole “Anche rispetto all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni”;
- All’art. 9, comma 1, lettera c) sostituire le parole “strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici” con le parole **“strutturazione e gestione dei servizi pubblici”**;
- All’art. 9, comma 1, lettera d) sostituire le parole “comunale nell’ambito metropolitano” con la parola **“metropolitana”**.
- All’art. 9, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera **“g) le funzioni fondamentali delle province di cui all’articolo 15 della presente legge.”**

**MOTIVAZIONE**

*Gli emendamenti sulle funzioni della Città metropolitana mirano a rafforzare il suo ruolo di ente di governo integrato dell’area metropolitana superando le ambigue formulazioni esistenti che la potrebbero connotare come mero ente di coordinamento.*

## TESTO DEL DDL MODIFICATO

1. Alla città metropolitana sono **trasferite tutte le attualmente funzioni esercitate dalle Province** nonché, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera p), della Costituzione, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell'area, ~~anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;~~

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell'area;

c) **strutturazione e gestione dei servizi pubblici**, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica **metropolitana**;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

**g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.**

2. Restano comunque ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

### Art. 10

#### **(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana)**

## EMENDAMENTI

- All'articolo 10, comma 2, sostituire l'intero comma con il seguente: **“Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima”**.

## MOTIVAZIONE

L'emendamento vuole evitare che il personale delle Città metropolitane abbia un trattamento “in pejus” rispetto a quello degli altri enti locali.

## TESTO DEL DDL MODIFICATO

1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.

~~2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.~~

**CAPO IV**  
**La Città metropolitana di Roma capitale**

**ART. 16**  
**(La città metropolitana di Roma Capitale)**

**EMENDAMENTI**

- **L'art. 16 è soppresso.**

**MOTIVAZIONE**

*La Città metropolitana di Roma capitale dovrebbe fare riferimento alle norme generali sulle Città metropolitane, sia relativamente al perimetro dell'area metropolitana (che in partenza dovrebbe coincidere con quello della provincia salvo il diritto dei Comuni del territorio di esercitare l'iniziativa per il passaggio ad altra provincia ex. art. 133 della Costituzione), sia relativamente alla scadenza del mandato del Commissario e dell'elezione degli organi di governo della Città metropolitana, sia relativamente alle funzioni fondamentali (salve le funzioni ulteriori che la Regione Lazio attribuirà alla Capitale), sia relativamente agli organi di governo e al loro sistema di elezione.*

*Sono fatte salve le disposizioni particolari sulla Capitale della Repubblica che già disciplinano lo status di Roma come capitale della Repubblica.*

**TESTO DEL DDL MODIFICATO**

~~1. In considerazione della specialità della città di Roma capitale, di cui all'articolo 114 della Costituzione, e di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 il comune di Roma capitale assume anche la natura giuridica e le funzioni di città metropolitana, con la denominazione di città metropolitana di Roma capitale.~~

~~2. Si applicano anche alla città metropolitana di Roma capitale le norme previste dall'articolo 3, salvo che, fino all'eventuale adesione di altri comuni alla città metropolitana, il sindaco di Roma assume le funzioni di sindaco metropolitano e l'Assemblea capitolina assume le funzioni sia del consiglio sia della conferenza metropolitana.~~

~~3. Entro il 28 febbraio 2014 i comuni del territorio della provincia di Roma confinanti con il territorio del comune di Roma capitale possono, su proposta del consiglio di Roma capitale, deliberare, con atto del proprio consiglio, adottato a maggioranza assoluta dei votanti, di aderire alla città metropolitana di Roma capitale. Sono quindi disposti, con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, le relative modifiche territoriali e il passaggio dei comuni interessati all'ambito territoriale della città metropolitana. I comuni oggetto della predetta legge mantengono la natura giuridica di comuni autonomi nell'ambito della città metropolitana di Roma capitale.~~

~~4. Fino alla consultazione elettorale amministrativa successiva alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica nella provincia di Roma il commissario governativo. Successivamente alla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti nella tornata elettorale di cui al primo periodo, la città metropolitana subentra alla provincia di Roma limitatamente al territorio di Roma capitale e dei comuni che, ai sensi del comma 3, siano stati con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, assegnati all'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale.~~

~~5. La provincia di Roma resta in funzione limitatamente al territorio residuo rispetto a quello della città metropolitana di Roma capitale. Si applicano alla provincia di Roma le disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili.~~

~~6. Successivamente al 28 febbraio 2014, constatato il numero di comuni che ha chiesto e deliberato di aderire alla città metropolitana, anche nelle more del perfezionamento del procedimento, alla città metropolitana di Roma capitale e alla provincia di Roma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo.~~